

## COMUNE DI MATERA

SETTORE MANUTENZIONE URBANA

Ordinanza n. **384**  
Prot. **0062048/2011**

**oggetto:**

**DIVIETO DISTRIBUZIONE VOLANTINI, MANIFESTI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO**

### IL DIRIGENTE

**PRESO ATTO** del fenomeno diffuso della promozione pubblicitaria inerente sia le attività economiche che gli organismi “onlus” per mezzo del sistema del volantinaggio “porta a porta”;

**CONSIDERATO** che la distribuzione indiscriminata di manifesti, opuscoli e depliant nelle vie, nelle piazze, negli androni delle residenze, in contenitori privi di chiusura sporgenti su suolo pubblico, sui veicoli in sosta e quelli in marcia incolonnati nelle intersezioni stradali, e su qualsiasi manufatto esposto in luogo pubblico, compresi i pali della pubblica illuminazione, gli alberi e la segnaletica stradale;

**CHE**, tali forme di pubblicità sono spesso causa di un abnorme deposito di rifiuti di difficile raccolta, dell'imbrattamento del suolo pubblico, dell'occlusione delle caditoie;

**PRESO ATTO** altresì che, il perdurare del fenomeno riverbera conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano, per la pubblica e privata incolumità, per l'igiene pubblica, nonché un ulteriore aggravio di costi di gestione per l'amministrazione;

**RITENUTO** opportuno e necessario intervenire, in modo rigoroso per una corretta politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardare l'igiene e la salute pubblica;

**RITENUTO** dover regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant, opuscoli, volantini e manifesti lungo le strade di tutto il territorio comunale;

**VISTO** l'art. 107, del T.U.O.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e integr.;

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif. e integr.;

**VISTA** la Legge 24.11.1989, n. 681 e succ. modif. e integr.;

**VISTO** il D.lgs. 30.4.1992, n. 285 e succ. modif. e integr.;

**VISTO** il D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

**VISTO** il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la pulizia del territorio, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 23.02.2010;

### ORDINA

1. **E' fatto divieto** a tutte le attività economiche e/o agli organismi non a scopi di lucro “onlus”, di effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio, affissione di manifesti

sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi o su qualsiasi altro supporto murale o strutturale, deposito a terra negli spazi pubblici o aperti al pubblico, antistanti le abitazioni, condomini o attività;

2. **E' fatto divieto** di conferire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;

3. **E' fatto divieto** di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri dei veicoli in movimento in prossimità degli incroci;

4. **E' fatto divieto** di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni - sconto, biglietti omaggio e materiale similare;

5. **Non è vietata**, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o condominiali.

Laddove le cassette postali o per uso pubblicitario fossero ubicate all'esterno degli immobili privati o condominiali, la distribuzione potrà avvenire solamente ove queste ultime siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensione e quantità detti materiali, al pari di altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse.

6. **È fatto divieto** agli amministratori condominiali e a tutti i cittadini di ubicare sulle facciate esterne e/o sui muri di recinzione dei propri immobili "cassette postali o per materiali pubblicitari" che non rispondano alle caratteristiche riportate al punto precedente.

Per le cassette difformi, già installate, **è concesso il termine di 60 giorni** dalla pubblicazione per rimuoverle e/o sostituirle. Su tali cassette postali (o in altro luogo all'esterno degli immobili) i condomini e gli Amministratori condominiali **sono co-obbligati** ad esporre il cognome, il nome e la sede dell'amministratore condominiale;

7. Il volantinaggio potrà essere effettuato solo a seguito del pagamento dell'imposta comunale di pubblicità. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno segnalare almeno tre giorni prima al Comando di P.L. ed al Settore Manutenzione Urbana del Comune di Matera, la data di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini;

8. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati.

#### **AVVERTE**

che i trasgressori della presente ordinanza, attività economiche commissionarie e/o beneficiarie della pubblicità riportata sul volantino, personale reclutato, amministratori condominiali e/o cittadini proprietari degli immobili dotati di "cassette postali e/o pubblicitarie" non conformi, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie previste dal d.lgs. 507/93 e dal d.lgs. 267/2000:

a) **per le attività economiche e/o agli organismi non a scopi di lucro "onlus" commissionari e/o beneficiari della pubblicità:** sanzione amministrativa pecuniaria da **€. 206,00** (euro DUECENTOSEI/00) a **€. 1.549,00** (euro MILLECINQUECENTOQUARANTANOVE/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

b) **per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti:** sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00** (euro VENTICINQUE/00) a **€ 500,00** (euro CINQUECENTO/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

c) **per i proprietari di immobili e/o amministratori condominiali:** sanzione amministrativa pecuniaria da **€. 25,00** (euro VENTICINQUE/00) a **€ 500,00** (euro CINQUECENTO/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della stessa.

## **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente all'indirizzo: <http://www.comune.mt.it/it/ordinanze>

Gli Agenti di Polizia Municipale e le altre forze dell'Ordine, sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

## **INFORMA**

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - TAR Basilicata- previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

**Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.**

Matera, **09 Dicembre 2011**

**IL DIRIGENTE**  
**f.to Dott. Franco Pepe**

Si trasmette copia della presente a:

Al Signor PREFETTO

Al signor Questore

Al Comando Stazione Carabinieri

Al Corpo Forestale dello Stato

MATERA

Al Comando Polizia Locale

Al Settore Manutenzione Urbana

Al Settore Tributi

All' Ufficio Pubbliche Affissioni

All'Ufficio Messi

All'Albo Pretorio

sede